

## CONVENZIONE IN MERITO AD ATTIVITA' DI LIBERA PROFESSIONE

Con la presente scrittura privata tra:

la **UNARMA – Associazione Sindacale Carabinieri**, C.F. 96430430585, con sede in Roma, qui rappresentata dal Segretario Generale pro tempore, Antonio Nicolosi, domiciliata per la carica presso la sede sociale, d'ora in avanti anche "UNARMA"

e

la dott.ssa Anna Maria Papa, nata a Benevento il 14 settembre 1997, C.F. PPA NMR97P54A7830, P.I. 16026041000, con Studio in Roma, via Caterina Troiani 250 polizza professionale n°2019/07/6168073 stipulata con Italiana Assicurazioni, d'ora in avanti anche "Professionista",

### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

**Articolo 1 – ATTIVITA' OGGETTO DELLA CONVENZIONE** – Il Professionista si rende disponibile a prestare in favore della UNARMA e di tutti i suoi affiliati, nonché dei familiari e congiunti degli appartenenti ed affiliati all'Associazione Sindacale, le seguenti attività:

- a) consulenza ed assistenza presso lo studio in materia di scienze della nutrizione quale dietista. L'attività oggetto dell'incarico che presuppone, richiesta medica da parte dei pazienti, comprende in particolare anamnesi fisiologia e nutrizionale, rilevazione delle misure antropometriche, visita e successiva prescrizione dietoterapica;
- b) consulenza ed assistenza a distanza per via telematica e telefonica nei limiti ed in merito a tutto quanto previsto alla precedente lettera "a)".

**Articolo 2 – ONORARIO DEL PROFESSIONISTA** – L'onorario di spettanza del Professionista per le attività oggetto della convenzione è definito come segue:

- a) per le visite presso lo studio è pari ad euro 60,00 per la prima visita ed euro 35,00 per i successivi controlli;
- b) per le visite a distanza è pari ad euro 50,00 per la prima visita ed euro 30,00 per i successivi controlli.

L'onorario come sopra definito sarà versato dal paziente al termine della visita in contanti o mezzo pos per l'attività svolta presso lo studio ovvero a mezzo bonifico bancario sul conto

corrente del professionista nel caso di consulenza a distanza

**Articolo 3 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DEL PROFESSIONISTA E DEONTOLOGIA PROFESSIONALE** – Il Professionista si

impegna a svolgere l'attività oggetto della convenzione presso lo studio come sopra indicato nella presente convenzione ovvero nei diversi luoghi che saranno eventualmente comunicati ad UNARMA nonché per l'attività a distanza utilizzando indirizzi di posta elettronica e numeri di telefonia fissa e mobile che saranno anche essi comunicati ad UNARMA con facoltà per quest'ultima di renderne evidenza ai pazienti.

L'attività presso lo studio così come quella a distanza saranno concordate sulla base delle reciproche disponibilità tra il professionista e i pazienti previa richiesta di appuntamento da parte di questi ultimi.

Il professionista si impegna ad agire nel rispetto della vigente normativa, con deontologia professionale ed obiettività di giudizio.

Il Professionista si riserva di non accettare appuntamenti da parte di pazienti che, a propria insindacabile valutazione non offrono garanzia di onorabilità.

Il Professionista si riserva altresì di richiedere ai pazienti documenti di riconoscimento e qualsivoglia ulteriore documentazione in conformità alle disposizioni normative ed alla regolamentazione applicabile per l'attività svolta dal professionista stesso.

**Articolo 6 - MODIFICHE** - Le parti concordano che le eventuali modifiche alla presente convenzione, ivi incluse quelle afferenti l'onorario del professionista, saranno approvate dalle parti specificamente per iscritto.

**Articolo 7 - DURATA DELLA CONVENZIONE E FACOLTA' DI RECESSO** - La presente convenzione avrà durata di due anni decorrente dal mese di marzo 2021 e, decorso il termine di scadenza, si rinnoverà tacitamente per un identico periodo e così per i successivi, salvo disdetta di una delle parti da inviarsi all'altra parte a mezzo lettera raccomandata tre mesi prima del termine di scadenza naturale.

Resta in ogni caso facoltà sia di UNARMA sia del Professionista recedere in ogni momento con preavviso di 60 giorni al verificarsi di situazioni, insindacabili dall'altra parte, che rendano non conveniente o non possibile la prosecuzione della convenzione.

**Articolo 8 - FORO COMPETENTE** - Ogni controversia relativa all'interpretazione ed

esecuzione del presente contratto sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma.


Roma,

**UNARMA – Associazione Sindacale Carabinieri**

Segretario Generale pro tempore

Antonio Nicolosi

Antonio Nicolosi  
(Segretario Generale)



**Il Professionista**

Anna Maria Papa

